

CITTA' DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL'ARTICOLO 93, COMMI 7-bis, 7-ter, , DEL D. Lgs. 12 APRILE 2006, N. 163 e successive modifiche e integrazioni

INDICE

PARTE "A"	2
Articolo 1 Criteri generali	2
Articolo 2 Copertura assicurativa, assistenza legale.	2
Articolo 3 Entrata in vigore.	2
Articolo 4 Norma transitoria.	3
Parte "B" Progettazione opere pubbliche.....	4
Articolo 5 – Fondo	4
Articolo 7 –Copertura finanziaria e Rideterminazione del fondo.....	5
Articolo 8 - Ripartizione del fondo	5
Articolo 9 - Valutazione delle prestazioni.....	7
Articolo 10 - Individuazione degli aventi diritto	7
Articolo 11 - Economie	8
Articolo 12 - Calcolo e liquidazione dell'incentivo	8

PARTE "A"

Articolo 1 -Criteri generali

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 93, comma 7-bis, del D. Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture).
2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di costituzione, di accantonamento, di ripartizione, di distribuzione e di liquidazione del fondo incentivante previsto dall'articolo 93 comma 7-ter del Codice.
3. Il fondo è costituito in relazione alle attività previste dall'articolo 8 qualora prestate, in tutto o in parte, dal personale dipendente.
- 4. Il presente regolamento non si applica al personale con qualifica dirigenziale.**
5. I dipendenti individuati come componenti dei gruppi di lavoro possono svolgere più ruoli contemporaneamente purché la scelta ricada sui dipendenti in possesso dei requisiti di legge, in relazione al tipo di progettazione.
6. In fase di redazione del progetto, sentito il responsabile del procedimento, il Direttore dell'Area cui è attribuita la competenza per materia può nominare altri dipendenti in ampliamento del gruppo di lavoro.
7. Qualora un dipendente cessi dal servizio, risulti inoperoso o si assenti per un periodo tale da pregiudicare il rispetto dei tempi di consegna del lavoro, il Direttore dell'Area cui è attribuita la competenza per materia, su segnalazione del responsabile del procedimento, può sostituirlo con altro dipendente.
8. Il conferimento degli incarichi di progettazione al personale è affidato dal Direttore dell'Area cui è attribuita la competenza per materia, tenendo conto di norma dei principi di rotazione, di coinvolgimento di tutti i dipendenti ritenuti idonei e delle competenze e capacità professionali.
9. Il Direttore dell'Area cui è attribuita la competenza per materia nomina i soggetti responsabili di ogni singolo progetto e individua i ruoli di tutti i soggetti che saranno coinvolti, definisce gli obiettivi e i tempi di redazione del progetto di concerto con il responsabile del procedimento.
10. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Articolo 2 -Copertura assicurativa, assistenza legale.

1. I dipendenti a cui è affidata la progettazione di opere pubbliche devono essere coperti da polizza assicurativa nei termini previsti dall'art.90, comma 5, del D., Lgs. 163/2006.
2. E' altresì a carico dell'amministrazione comunale l'assistenza legale per la responsabilità dei rischi di natura professionale. .

Articolo 3 -Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento abroga il regolamento approvato con la deliberazione della Giunta comunale n. 161 del 14/05/2008 , ed entra in vigore dal giorno successivo a quello in cui l'atto deliberativo che lo approva diventa eseguibile.

Articolo 4- Norma transitoria.

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano agli incentivi legati all'attività di progettazione interna, spettanti ai dipendenti incaricati ed ai loro collaboratori, per le attività compiute fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014 (Entrata in vigore del provvedimento: 25/6/2014 - Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190)), che saranno erogati secondo la disciplina previgente (ex art. 92, commi 5 e 6, del D. Lgs. n. 163/2006) e sulla base dei criteri previsti nell'apposito Regolamento Comunale, approvato con delibera G.C. n. 161 del 14/05/2008.
2. Il presente regolamento si applica, invece, alle attività relative alla progettazione di opere compiute successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014
3. Per gli incarichi di cui al comma precedente dovrà essere reperita, all'interno del quadro economico del progetto o in apposita voce di bilancio, la quota di cui al successivo art. 6 comma 4.
4. Per gli incarichi di cui al comma 2, attribuiti secondo il precedente regolamento, dovrà essere predisposto dal Direttore dell'Area, cui è attribuita la competenza per materia, nuovo provvedimento di conferimento sulla base di quanto stabilito dal presente regolamento qualora sia possibile reperire gli importi necessari all'interno del quadro economico del progetto.
5. In ogni caso l'ammontare complessivo delle risorse destinabili al singolo beneficiario non potrà essere superiore al 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo in godimento.

Parte “B” Progettazione opere pubbliche

Articolo 5 – Fondo

1. Il fondo per la progettazione e l'innovazione di cui al comma 7-bis dell'articolo 93 del decreto legislativo 163/2006, e s.m.i., inerente la progettazione e la realizzazione di opere pubbliche, è riferito ai soli lavori effettivamente appaltati.
2. Concorrono alla formazione del fondo tutti gli interventi previsti dall'articolo 3 comma 8 del D. Lgs. 163/2006, con esclusione delle attività manutentive, eseguiti dall'Ente, qualunque sia la modalità di finanziamento e di affidamento per i quali si è resa necessaria l'elaborazione di un progetto come definito dall'articolo 93 del decreto stesso.
3. Concorrono altresì alla formazione del fondo le opere a scomputo o aggiuntive nell'ambito di strumenti attuativi del PGT, in quanto opere pubbliche a tutti gli effetti e con le medesime caratteristiche, per le quali si è resa necessaria l'elaborazione di un progetto, come definito dall'articolo 32 comma 1 lettera g) del D.Lgs 163/2006.
4. Gli incentivi di cui al precedente comma, calcolati con le modalità del regolamento, sono ricompresi nel quadro economico spese tecniche dell'opera ed incamerati entro 30 giorni dalla comunicazione di predisposizione del CRE/COLLAUDO da parte del Responsabile del Procedimento e comunque prima dell'atto di approvazione dello stesso.

La corresponsione al personale dell'incentivo delle opere a scomputo avverrà contestualmente con l'atto di approvazione del CRE/COLLAUDO.

4. Il fondo di cui all'art 93 comma 7-ter è da intendersi al lordo dei soli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente, compresa l'IRAP, e dei contributi a carico del dipendente che verranno trattenuti all'atto dell'erogazione.

Articolo 6 – Costituzione del fondo per la progettazione e l'innovazione

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'art. 93, comma 7, del codice, l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di ciascuna opera o lavoro comprensivi degli oneri di sicurezza.
2. In relazione all'entità e alla complessità dell'opera o lavoro da realizzare, la percentuale di cui al comma 1 viene fissata come segue:
 - A) opera o lavoro di importo inferiore ad € 2.000.000: **2 %**;
 - B) opera o lavoro di importo compreso fra € 2.000.000 e 5.000.000: **1,80 %**;
 - C) opera o lavoro di importo superiore ad € 5.000.000: **1,60 %**;
 - D) opera o lavoro di importo superiore ad € 2.000.000 **di particolare complessità : 2 %**

3. In merito al comma 2 lettera D) sono considerati progetti di “particolare complessità” qualora venga attestata dal responsabile del procedimento almeno una delle cause di seguito indicate:

- a) multidisciplinarietà del progetto: ipotesi in cui alla redazione del progetto hanno concorso molteplici specializzazioni e se, quindi, lo stesso è costituito da più sottoprogetti specialistici (impianti - strutture - studi - prove);

- b) accertamenti e indagini: ipotesi di ristrutturazione, adeguamento e completamento e, in generale, se gli studi preliminari del progetto eccedono quelli normalmente richiesti o vi siano state difficoltà operative e logistiche nel corso delle indagini preliminari e degli accertamenti sopralluogo;
 - c) soluzioni tecnico-progettuali: ipotesi di adozione di soluzioni progettuali che hanno richiesto studi e/o articolazioni più o meno originali o impiego di materiali o tecniche costruttive sperimentali o originali sui quali sono stati effettuati studi o sperimentazioni;
 - d) progettazione per stralci: ipotesi di difficoltà connesse alla redazione di stralci funzionali, con particolare riferimento alla complessità delle calcolazioni tecniche e computistiche occorrenti.
4. Ai sensi di quanto stabilito al comma 7-quater del decreto 163/2006 e s.m.i. il 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.
5. Il restante 80 per cento del fondo sarà ripartito per ciascuna opera secondo le modalità appresso indicate.

Articolo 7 –Copertura finanziaria e Rideterminazione del fondo

1. Le somme occorrenti per la costituzione del fondo sono inserite nel quadro economico della singola opera ed accantonate dagli stanziamenti di previsione della spesa per ogni singola opera unitamente alle somme necessarie per progettazione, direzione dei lavori, vigilanza e collaudi, nonché studi e ricerche connessi, oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo dal decreto legislativo n. 81 del 2008, oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi rilievi e costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti.
2. Il fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie, calcolato secondo quanto indicato all'art. 6 comma 1 del presente regolamento, non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi o in sede di esecuzione si verificano aumenti o diminuzioni dei lavori fino ad un quinto dell'importo contrattuale. Il fondo è tuttavia costituito ed accantonato autonomamente per eventuali progetti di perizia di variante non causata da errori o omissioni imputabili ai responsabili della progettazione. Nel caso di redazione di perizie di variante (ex art. 132 del decreto 163/2006 e s.m.i.), il fondo supplementare viene ricalcolato, quando esse comportino ulteriore spesa rispetto al quadro economico già approvato, tenendo conto solo dell'importo dei lavori suppletivi.
3. Il maggior onere derivante dall'accantonamento del fondo per le perizie di variante deve trovare copertura finanziaria all'interno del quadro economico del progetto fra le somme destinate agli imprevisti.

Articolo 8 - Ripartizione del fondo

Il fondo, formato ai sensi del precedente articolo 6 comma 5, è ripartito così come segue:

- a) attività propria del responsabile unico del procedimento (**RUP**): percentuale del 23%; che sarà elevata con le seguenti modalità:
- fino ad un massimo del 26% in caso di progetti redatti da personale interno e con attività di Direzione Lavori svolta da professionisti esterni alla stazione appaltante;
 - fino ad un massimo del 30% in caso di progetti redatti da professionisti esterni alla stazione appaltante e con attività di Direzione Lavori svolta personale interno;
 - fino ad un massimo del 35% in caso di progettazione e direzione lavori svolta da professionisti esterni;

da ripartirsi fra il tecnico Responsabile Unico del Procedimento ed i suoi eventuali collaboratori tecnici ed amministrativi nel seguente modo:

- 1) 0,60 al RUP;
- 2) 0,15 al/ai collaboratore/i tecnico/i di supporto al RUP
- 3) 0,25 al/ai collaboratore/i amministrativo/i di supporto al RUP, da attribuire al personale amministrativo, individuato per ogni singolo intervento, che contribuisce alla redazione degli atti finalizzati all'esecuzione dell'opera da ripartirsi secondo la seguente tabella:

Attività	Percentuale
Predisposizione atti complessi	45%
Collaborazione nella predisposizione atti semicomplexi	28%
Predisposizione atti semplici	17%
Attività meramente esecutiva	10%

Se un dipendente svolge più d'una delle attività di cui sopra, le percentuali relative alle attività svolte si sommano.

Nel solo caso di particolari progettazioni il Direttore dell'Area cui è attribuita la competenza per materia potrà modificare, sotto la sua esclusiva responsabilità, tali percentuali di ripartizione. Tale variazione dovrà essere indicata dal Direttore fin dall'atto di nomina.

La quota spettante al RUP sarà ripartita in modo uguale e proporzionale alla permanenza mensile nel ruolo rispetto alla durata temporale complessiva;

- b) attività inerente **la progettazione**: percentuale del 41 %, da ripartirsi fra i tecnici che hanno redatto il progetto e che nell'ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo, assumono la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati, in misura del
- 0,60 al/ai tecnico/i progettista/i;
 - 0,40 al/ai tecnico/i collaboratore/i.

Nel solo caso di particolari progettazioni il Direttore dell'Area cui è attribuita la competenza per materia potrà modificare, sotto la sua esclusiva responsabilità, tali percentuali per evitare che i tecnici progettisti si trovino ad avere un incentivo inferiore a quello assegnato al/ai tecnico/i collaboratore/i. Tale variazione dovrà essere indicata dal Direttore fin dall'atto di nomina;

- c) attività di **coordinatore per la sicurezza nella fase della progettazione** e redazione del piano di sicurezza e di coordinamento, da attribuire al tecnico appositamente incaricato che, nell'ambito delle competenze professionali, svolge le funzioni di coordinatore per la sicurezza ed assume la responsabilità firmando il piano di sicurezza e di coordinamento: percentuale del 5 % nel caso in cui non si rediga il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di sicurezza, ma il piano sostitutivo come previsto dal D. Lgs. 163/2006 e dal D, Lgs. 81/2008, l'aliquota di cui alla presente lettera è addizionata a quella relativa alla progettazione di cui alla precedente lettera b);
- d) **direzione dei lavori**, contabilità e attività di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, da attribuire al tecnico o ai tecnici appositamente incaricati che firmano i documenti contabili: percentuale del 20 %, da ripartirsi nella misura del:
- 0,80 al direttore dei lavori;
 - 0,20 al/ai tecnico/i assistente/i dei lavori;
- e) attività di **coordinatore per la sicurezza nella fase della esecuzione** da attribuire al tecnico appositamente incaricato che, nell'ambito delle competenze professionali, svolge le funzioni di coordinatore per la sicurezza ed assume la responsabilità di coordinamento: percentuale del 7% nel caso in cui non si renda

necessaria la figura del CSE ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e dal D. Lgs. 81/2008 l'aliquota di cui alla presente lettera è addizionata a quella relativa alla Direzione Lavori di cui alla precedente lettera d);

- f) attività di **collaudo tecnico- amministrativo** e di **collaudo statico** dei lavori, da attribuire al tecnico incaricato, che firma gli atti di collaudo, anche nel caso di collaudo in corso d'opera: percentuale del 4 %. Nel caso in cui il certificato di collaudo sia sostituito con quello di regolare esecuzione, la percentuale di cui alla presente lettera è addizionata a quella spettante al direttore dei lavori;

Articolo 9 - Valutazione delle prestazioni

1. Le singole prestazioni, nell'ambito dell'area progetto, verranno calcolate moltiplicando la quota destinata all'attività di progettazione (41 %) per i seguenti coefficienti:

- progetto preliminare	0,10
- progetto definitivo	0,50
- progetto esecutivo	0,40

2. In conseguenza e in relazione alle diversificazioni della percentuale di cui all'articolo 6, i livelli progettuali non previsti non danno origine a deduzione dell'aliquota e la quota indicata al comma 1, viene sommata al livello più elevato redatto.

Articolo 10 - Individuazione degli aventi diritto – tempistica

1. Nello spirito della normativa di riferimento, l'incentivo è suddiviso tra i tecnici che provvedono alla progettazione e all'esecuzione dell'opera, compreso altresì il personale tecnico- amministrativo che all'interno dell'Area tecnica contribuisca alla redazione degli atti finalizzati all'esecuzione dell'opera, nonché gli uffici di supporto tecnico.

2. Al Direttore dell'Area cui è attribuita la competenza per materia, compete l'onere della Costituzione del Nucleo Tecnico. In tale atto, in conformità a quanto stabilito dagli atti di programmazione, dovranno essere indicate le varie fasi progettuali, il personale tecnico ed amministrativo da impiegare, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni relative alla progettazione, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto, e la ripartizione del fondo. Il Direttore dell'Area cui è attribuita la competenza per materia nell'ambito della formalizzazione dei Nuclei articolerà e designerà, il personale occorrente a partire dalla attività di progettazione fino alla fase finale del collaudo e a costituire l'ufficio di Direzione dei Lavori. In tale provvedimento è anche indicato il responsabile unico del procedimento, se non già diversamente individuato.

I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 141 del codice e dalle relative norme regolamentari.

I termini per la progettazione decorrono dalla data di comunicazione ai progettisti del provvedimento di conferimento dell'incarico.

4. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

5. L'erogazione del fondo è subordinata alla verifica del rispetto degli obbiettivi richiesti in fase di programmazione.

In merito alle tempistiche si precisa che non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d).

6. In caso di ritardato adempimento delle prestazioni (sia per le attività di progettazione sia per le attività collegate alla tempistica di predisposizione atti inerenti la gestione della fase di esecuzione del lavoro) sono applicate le seguenti penalità:

a) ritardi fino 30 gg: per ogni giorno di ritardo penalità pari allo 0,5 per cento dell'incentivo o della sua quota relativa alla singola prestazione se frazionabile ai sensi del regolamento;

b) ritardi fino a 90 gg: dal 31° giorno e per ogni giorno di ritardo penalità pari al 1,4 per cento dell'incentivo, relativo alla singola prestazione se frazionabile ai sensi del regolamento;

c) ritardi superiori a 90 giorni: nessuna ripartizione dell'incentivo, o della sua quota se frazionabile in relazione alla prestazione, relativamente all'affidamento per il quale si è verificato il ritardo;

d) ritardi che hanno pregiudicato il finanziamento, che hanno costretto alla modifica dell'ordine del giorno dell'Organo comunale competente già convocato, che hanno causato il rinvio dell'approvazione o dell'appalto all'anno finanziario successivo o altri pregiudizi gravi per l'attività amministrativa e contabile del lavoro: nessuna ripartizione dell'incentivo;

e) nei casi di cui alle lettere c) e d) l'amministrazione, può revocare l'incarico e affidarlo ad altri ovvero a persone titolari del primo affidamento, non risultate responsabili del ritardo; la revoca è subordinata alla garanzia del contraddittorio con gli interessati, sentiti il Responsabile del Servizio tecnico ed il Responsabile Unico del Procedimento.

Le penalità possono essere disapplicate solo con provvedimento motivato; sono in ogni caso disapplicate le penalità di cui alle lettere a), b) e c) qualora il ritardo sia relativo ad una fase intermedia dell'incarico e tale ritardo sia interamente recuperato nella fase immediatamente successiva.

Nel provvedimento di affidamento possono essere previste penalità in misura maggiore rispetto a quelle determinate al comma 1, lettere a) e b), in ogni caso mai superiore all'importo dell'incentivo da ripartire, in relazione all'urgenza o all'importanza dell'intervento. Nel silenzio del provvedimento di affidamento le penalità si applicano nella misura e con le modalità di cui al comma 6.

7. In relazione alle specifiche esigenze dell'opera, dei gruppi attuativi (progetto, D.L.), possono far parte anche tecnici e collaboratori addetti ad altre Aree dell'Amministrazione.

Articolo 11 – Economie

1. Qualora la struttura tecnica interna dell'Amministrazione partecipi soltanto parzialmente alle attività di redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione lavori e del collaudo, in quanto alcune di queste sono affidate a professionisti esterni, le relative quote parti dell'incentivo corrispondenti alle specifiche prestazioni non svolte, costituiscono economie per l'Amministrazione.

2. Al responsabile unico del procedimento ed ai suoi collaboratori tecnici ed amministrativi spetterà in ogni caso la percentuale prevista al comma 1, lettere a) dell'articolo 7.

Articolo 12 - Calcolo e liquidazione dell'incentivo

1. Il calcolo e la liquidazione dell'incentivo ai sensi delle norme della presente parte del regolamento, sono di competenza del Direttore dell'Area cui è attribuita la competenza per materia, su proposta del R.U.P.

2. Gli incentivi, degli interventi di cui al precedente art. 6 comma 4, dovuti saranno erogati semestralmente, nei mesi di giugno e dicembre di ogni anno.

3. La liquidazione di cui al comma 2 avviene su base semestrale ad avvenuto espletamento dei seguenti adempimenti:

R.U.P.:	al termine dell'opera, con l'approvazione del certificato di collaudo o del C.R.E.
Collaboratori tecnici al RUP:	al termine dell'opera, con l'approvazione del certificato di collaudo o del C.R.E.
progetto:	ad avvenuta aggiudicazione dell'opera
direzione dei lavori, contabilità:	ad avvenuta approvazione del collaudo provvisorio o del C.R.E
sicurezza:	in fase di progetto, ad avvenuta aggiudicazione dell'opera; in fase di esecuzione, ad avvenuta approvazione del collaudo provvisorio o del C.R.E
collaudo, anche in corso d'opera, o C.R.E.:	approvazione del certificato di collaudo o del C.R.E.
supporto tecnico- amministrativo al RUP:	approvazione del certificato di collaudo o del C.R.E.